

Codice DB1605

D.D. 6 dicembre 2011, n. 627

**Rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 e del D.lgs. 42/2004 per il completamento della terza fase della cava di sabbia e ghiaia con contestuale recupero ambientale in localita' San Firmino del Comune di Revello (CN), Societa' Cava Laurentia S.n.c.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

1. La Società Cava Laurentia S.n.c., con sede legale in Revello Via Revalanca, 7 (omissis), è autorizzata, ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, alla prosecuzione dell'attività estrattiva per il completamento della terza fase della cava di sabbia e ghiaia con contestuale recupero ambientale in località San Firmino del Comune di Revello (CN), per 24 mesi dalla data del presente atto.
2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni previste nella precedente autorizzazione espressa con determinazione dirigenziale n. 213 del 4 ottobre 2006 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
3. La coltivazione ed il recupero devono inoltre essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 5 - 3870 del 25 settembre 2006 e suoi allegati (disciplinare tecnico e monitoraggi ambientali) rilasciata ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di incidenza in merito al SIC/ZPS "Confluenza Po-Bronda" (IT1160009).
4. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, nella d.d. n. 213 del 4 ottobre 2006 e nella DGR n. 5 - 3870 del 25 settembre 2006 e suoi allegati, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
5. In attuazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 15 del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117, con il presente atto viene approvato il "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" presentato in allegato al progetto.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di in € 503.000,00 (cinquecento tremila/00 €) ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all'Amministrazione comunale di Revello e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
  - estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
  - esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
  - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte,

restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

7. La cauzione di cui al precedente punto 6 sostituirà quella attualmente in vigore, presentata in ottemperanza alla precedente autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 rilasciata con d.d. n. 213 del 4 ottobre 2006 che manterrà pertanto la sua efficacia sino all'accettazione della cauzione di cui al punto precedente.

8. E' facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della suddetta fidejussione, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

9. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 14 della l.r. 22/2007, secondo le modalità definite dalla DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 per gli importi successivamente aggiornati con la DGR n. 68 - 2067 del 17 maggio 2011 e successivi aggiornamenti o adeguamenti.

La presente determinazione verrà inviata al Comune di Revello, all'Ente di Gestione delle "Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto cuneese" per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978, nonché alla Provincia di Cuneo e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ai sensi del comma 11 dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004.

La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso al presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto